www.bollettinoadapt.it, 27 marzo 2013

Le ragioni della derubricazione nei precedenti giurisprudenziali

di Lavinia Serrani

Era stata accolta come storica la sentenza che il 15 aprile 2011 aveva condannato l'amministratore delegato della ThyssenKrupp di Torino alla pena detentiva di16 anni e mezzo con l'accusa di omicidio volontario, per il rogo che nel 2007 costò la vita a sette operai. Con quella sentenza, per la prima volta in una vicenda afferente alla morte sui luoghi di lavoro, era stato varcato il confine labile, eppure sino a quel momento insormontabile in questa materia, che separa la colpa cosciente dal dolo eventuale.
A strappare questo primato è intervenuta il 28 febbraio 2013 la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino, che ha derubricato il reato per cui è condannato l'amministratore delegato da omicidio volontario a omicidio colposo – sebbene nella sua forma più grave, quella della colpa cosciente – con conseguente riduzione della pena da 16 anni e mezzo a 10 anni (il massimo previsto in relazione alla nuova formulazione dell'accusa). Per gli altri imputati, che già rispondevano del reato di omicidio colposo, vi è stata una sensibile riduzione di pena, con condanne tra gli 8 e i 9 anni di reclusione.
Pur non avendo a disposizione le motivazioni della sentenza, comunque soggetta ancora al giudizio di Cassazione, potrebbe avanzarsi l'ipotesi che tra la condotta posta in essere dai dirigenti della Thyssen e quella dell'amministratore delegato fosse difficile cogliere una significativa differenza, tale da giustificare la responsabilità colposa dei primi e quella dolosa del secondo.
Ai fini dell'affermazione della penale responsabilità a titolo di dolo eventuale, infatti, secondo i principi enucleati dalla Corte Suprema di Cassazione da ormai quasi un ventennio (si veda, per tutte, Cass. pen., 14 febbraio 2012, n. 31449), è necessario che l'agente, non soltanto si sia rappresentato il concreto rischio del verificarsi dell'evento ma lo abbia altresì accettato, nel senso che si sia determinato ad agire anche a costo di cagionarlo. La linea di demarcazione rispetto alla forma aggravata di colpa (definita "cosciente" o "con previsione") – che è però pur sempre non-volontà dell'evento – consiste nel fatto che in questo secondo caso l'agente, pur avendo astrattamente previsto la possibilità di cagionare un evento criminoso quale conseguenza della sua condotta, ha però in concreto escluso che questo avesse a verificarsi, confidando nella propria abilità e destrezza o nell'incidenza di circostanze estrinseche. La sicura fiducia che il fatto delittuoso, pur previsto, non sarebbe avvenuto, è dunque il tratto distintivo tra la sfera della volontà e della non-volontà, tra il dolo eventuale e la colpa cosciente.
In cosa si differenziava, dunque, la posizione processuale dei dirigenti condannati per omicidio colposo aggravato rispetto a quella dell'amministratore delegato condannato per omicidio volontario? Secondo la ricostruzione dell'accusa, i dirigenti avevano piena e diretta conoscenza della situazione di insicurezza e di continuo rischio nello stabilimento: un quadro tale da prefigurare la possibilità di un evento come quello verificatosi, pur confidando, in ragione della loro posizione di subordinazione tecnica e gerarchica, in un intervento esterno che azzerasse il rischio di verificazione dell'evento. La domanda che allora, forse, i giudici della Corte d'Assise d'Appello si sono posti è se l'amministratore delegato, per il sol fatto di rivestire il ruolo apicale nell'impresa, pur avendo agito nonostante la previsione dell'evento, si sia anche rappresentato concretamente l'epilogo accettandone il rischio, e procedendo comunque nella sua condotta.

L’accusa ha sostenuto che lo stabilimento era stato abbandonato dalla dirigenza in vista della chiusura e del trasferimento degli impianti. L’amministratore delegato sarebbe stato quindi a conoscenza del rischio, accettandolo, che potesse capitare un infortunio, anche grave e mortale, preferendo non investire nella sicurezza per ragioni di risparmio economico. Nel corso del giudizio di secondo grado, sono però emersi ulteriori elementi che hanno portato la difesa della Thyssen a sostenere che la responsabilità dell’incendio fu in parte degli operai, che esisteva un sistema di deleghe da parte dell’A.D. verso i suoi collaboratori, che non vi era alcun obbligo di installazione di impianti di rilevazione fumo in quel tratto della linea, e che in ogni caso l’amministratore delegato non avrebbe potuto immaginare la situazione di degrado e sporcizia dello stabilimento visto che in occasione delle sue visite questo veniva ripulito e tirato a lucido.
In effetti, il vero problema che si pone nell’ambito della ricostruzione penalistica del fatto è quello dell’accertamento in concreto, vale a dire, dell’indagine sull’effettivo atteggiarsi della volontà dell’agente e del modo con cui egli si sia rapportato rispetto all’evento. È evidente che il giudice non può entrare nella psiche dell’uomo, e pertanto, per compiere tali valutazioni, dovrà necessariamente attenersi a un’indagine sintomatica, che tenga conto, cioè, degli elementi fattuali rivelatori all’esterno della volontà. È dunque dalle circostanze di fatto, logicamente coordinate nell’ambito del ragionamento indiziario, che il giudice dovrà desumere se l’atteggiamento psicologico del reo sia da ricondursi alla sfera del dolo ovvero della colpa, con ripercussioni di non poco conto.
Tutte le volte in cui la giurisprudenza ha varcato i confini della colpa cosciente per addentrarsi nel terreno del dolo eventuale, lo ha fatto all’esito di processi nel corso dei quali i fatti di causa e l’impianto probatorio consentivano di ritenere abbondantemente provato l’atteggiamento psicologico dell’agente (in tal senso, si vedano, ad esempio, Cass. pen., 24 luglio 2008, n. 40878; Cass. pen., sez. V, 17 settembre 2008, n. 44712). Laddove, al contrario, mancasse una simile evidenza probatoria, l’atteggiamento della giurisprudenza ha sempre assunto connotati di maggiore prudenza. Per fare un esempio, si pensi alla sentenza con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto non adeguatamente dimostrata la sussistenza del dolo eventuale dell’imputato, soggetto di giovane età, non particolarmente esperto nella guida e in accertato stato di ebbrezza, il quale, a bordo di un’autovettura di grossa cilindrata, al termine di un litigio, era ripartito a forte velocità, sgommando, e aveva perso il controllo dell’autovettura investendo due passanti – uno dei quali successivamente deceduto – che si trovavano sul marciapiedi, senza riuscire a tentare una frenata *in extremis* (Cass. pen., sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 13083). La ricostruzione della vicenda operata dalla Corte è stata in questa circostanza taleda qualificare il comportamento del conducente come frutto di una «bravata» commessa da un ragazzo «convinto di essere più bravo degli altri a guidare e convinto che nulla gli sarebbe potuto accadere»; del resto, è stato altresì argomentato – non senza polemiche da parte dell’opinione pubblica –che lo stato di ebbrezza alcolica in cui versava il soggetto malamente si conciliava con la condotta cosciente di una persona che accetta il rischio di verificazione dell’evento.
Per sapere se la sentenza Thyssen tornerà ad essere la prima in materia di “morti bianche” ad aver varcato la soglia della colpa cosciente per entrare nel fuoco del dolo eventuale, dovremo attendere l’esito del terzo grado di giudizio. Ciò che ad oggi può dirsi è che questa sentenza, pur avendo in appello ridotto la pena, non ha però ridotto il valore deterrente che porta con sé, e che consiste nel veder sanzionate in modo comunque severo le responsabilità dei dirigenti e dei vertici aziendali in punto di sicurezza sul lavoro.

Peraltro, non va dimenticato che la sentenza d'appello, se pure ha comportato la derubricazione del reato per cui è condannato l'amministratore delegato da omicidio volontario a omicidio colposo, ha però confermato la condanna di primo grado, per tutti gli imputati, per omissione dolosa di cautele antinfortunistiche di cui all'articolo 437 del codice penale, il quale reca: «Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

Lavinia Serrani
Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo